



	 <p>Associazione di Imprese per la Salute e la Sicurezza del Lavoro</p>	<p>GRAZIE AL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI</p> 
---	--	---

SEMINARIO

“IL MEDICO COMPETENTE NEL D. LGS. 81/08: CRITICITÀ E PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO”

*Aggiornamento valido per Medici Competenti, 12 Crediti ECM (accreditato per Medico
chirurgo, specialità Medicina del Lavoro, e Professioni Sanitarie, 50 posti)*

Brescia, 20 Settembre 2014

Alcol e lavoro: «i casi e le condizioni previste dall'ordinamento»

Anna Guardavilla

Giurista



D.Lgs. 81/08 art. 41 c.4

- **Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite sono altresì finalizzate**
 - alla verifica di assenza di condizioni di **alcoldipendenza**
 - e di **assunzione** di sostanze psicotrope e stupefacenti.



La salute e l'incolumità di terzi

- Art. 20 D. Lgs.81/08

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni



La salute e l'incolumità di terzi

- Art. 39

L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH)



Codice ICOH

- 11. Qualora le condizioni di salute del lavoratore e la natura del lavoro svolto siano tali da mettere in pericolo la sicurezza degli altri.....occorre informare la direzione e, se previsto dai regolamenti nazionali, anche le autorità competenti



Legge 125/01: «Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati»

- 1. Nelle attività lavorative che comportano
 - un **elevato rischio di infortuni** sul lavoro
 - ovvero per la **sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi,**
- **è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche**
- Le attività erano da individuare con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni



Legge 125/01: «Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati»

- 2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro **possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente** ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.



Legge 125/01: «Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati»

- 3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (DPR 309/90)
- 4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa

.....



L'Ordinamento: nel frattempo

- ***Modifiche alla Costituzione (Legge costituzionale n°3 del 18 ottobre 2001)***
 - **Art 117:** indica le **materie “concorrenti”**, sulle quali, l’iniziativa legislativa spetta alle Regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla normativa dello Stato.
- *(la Legge 125/01 è del 30 Marzo)*



Intesa Stato Regioni 16 Marzo 2006: allegato 1

- ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITÀ O LA SALUTE DEI TERZI.



D.Lgs.81/08 art. 41 c.4

- **Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite sono altresì finalizzate**
 - **alla verifica di assenza di condizioni di alcoldipendenza**
 - e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.



Alcol e droghe

- *Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.*



La Bozza di Intesa

- Approvata dal Gruppo di Coordinamento Tecnico della Conferenza Stato Regioni nel Marzo 2012
- Non ancora approvata dalla Conferenza Stato Regioni



Situazione attuale

- Alcune Regioni hanno autonomamente recepito la “bozza” con delibere di Giunta pubblicate sui BUR
 - Puglia, Friuli VG, Piemonte, Toscana





In ordine cronologico inverso....Toscana

24.12.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 52

67

DELIBERAZIONE 9 dicembre 2013, n. 1065

Linee di indirizzo per gli accertamenti sanitari di assenza di alcoldipendenza in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi. Approvazione.

concernente la definizione di criteri e modalità per accertare l'assenza di assunzione e/o di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e la verifica dell'assenza di condizioni di alcoldipendenza, non è ancora stato adottato, generando, di fatto, modalità diverse di interpretazione e applicazione della normativa sia a livello nazionale che regionale;



Puglia

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 85 del 12-05-2010

14001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 aprile 2010, n. 1102

Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 D.L.vo n.81/08 e s.m.i.: approvazione del documento “Atti di indirizzo per la verifica di assenza di rischi alcoolcorrelati ad opera dei medici competenti ex art. 41 co.4 d.lgs. 81/08 e Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006”. Presa d’atto.

Con Delibera n.3690 del 31/07/1998, la Regione Puglia ha istituito il Comitato Regionale di Coordinamento (d’ora innanzi “Comitato”), stabilendone la composizione da parte degli organismi interessati.

Con atto n.591 del 17 aprile 2008, la Giunta Regionale ha deliberato di integrare, così come stabilito dal citato art.1, comma 2) DPCM 21 dicembre 2007, il Comitato che risulta composto dai rappresentanti territorialmente competenti: dei



Friuli Venezia Giulia

BUR 20_noLEGAL.pdf (PROTETTO) - Adobe Reader

File Modifica Vista Documento Strumenti Finestra ?

56 / 130 133% Trova

54	BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	20 maggio 2009	20
----	---	----------------	----

09_20_1_DGR_1020_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2009, n. 1020

Approvazione del documento "Linee guida per la prevenzione dei problemi di sicurezza sul lavoro legati all'assunzione di alcolici".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la legge 30 marzo 2001 n. 125 "Legge Quadro in materia di alcol e problemi alcolcorrelati";
- il provvedimento del 16 marzo 2006 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano "Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131";
- L'Accordo 29 marzo 2007, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in ordine al Piano nazionale alcol e salute della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

start DE... W... 02... Mic... Att... W... Mic... Alcol Alc... BU... 17.44



Che fare?

- Nelle Regioni che hanno adottato provvedimenti.....
 - Ma soprattutto.....
- Nelle Regioni che (finora) non hanno adottato provvedimenti?



Associazione di Imprese per
la Salute e la Sicurezza del Lavoro

Grazie per l'attenzione

Anna Guardavilla

Giurista